

Se i soci partecipanti all'Assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima, con le modalità di cui sopra.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in Assemblea.

E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto per le materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, nelle forme previste dal Codice Civile, nell'Assemblea stessa con semplice delega ad un altro socio che abbia il pari diritto ad intervenire.

La constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento spetta al Presidente dell'Assemblea.

Si applicano le norme del Codice Civile in materia di rappresentanza ex art. 2372 e seguenti.

ART. 16 - IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI

Gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, gli Amministratori e i Sindaci, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile, possono impugnare le deliberazioni.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) anche non soci, eletti dall'assemblea ordinaria ed aventi i requisiti di cui all'art. 2387 c.c., previa determinazione del numero degli stessi ed osservate le disposizioni dell'art. 2382 c.c. ed ogni altra disposizione di legge, che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.a.

L'amministratore che non interviene a tre (3) sedute del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo pari a tre (3) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 2386 del Codice Civile e tenuto conto degli artt. 2364 e 2383 del Codice Civile, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati dall'assemblea scadranno insieme a quelli in carica al momento della nomina.

ART. 18 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri per la durata del mandato del Consiglio stesso un Presidente ed anche fuori dei suoi componenti un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre eleggere tra i suoi membri l'Amministratore Delegato, secondo quanto indicato dall'assemblea dei soci, determinando con la deliberazione di nomina i poteri dello stesso.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale o altrove purchè in Italia ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta con comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria od elettronica, telefax o telegramma - indicanti la data, l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno - inviata all'indirizzo indicato da ciascun Consigliere almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di ventiquattro (24) ore.

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito dall'Assemblea.

ART. 20 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto apposito verbale da trascriversi sul libro delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed in particolare potrà compiere qualsiasi atto per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli per legge riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci, ferma restando la necessaria previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria nei casi previsti dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più consiglieri, al direttore od ai dirigenti, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società e la firma sociale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, l'ordinaria gestione degli affari, compresa la nomina e la revoca dei procuratori, del personale ed il potere di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha anche la facoltà di promuovere e sostenere azioni di fronte a qualsiasi Giudice ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nel caso che venga istituita la figura dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di identificare ed attribuire dettagliatamente i poteri spettanti al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, tenendo conto del disposto dell'art. 2381 c.c. e degli art. 18 e 21 del presente statuto.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi, soci o non soci. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, pertanto il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tuttavia, qualora la società fosse tenuta per legge alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nell'ipotesi che la società facesse ricorso al mercato del capitale di rischio tale controllo sarà esercitato da una società di revisione iscritta nel registro predetto e sottoposta alla disciplina di cui al secondo comma dell'art. 2409 bis C.C..

L'Assemblea che procede alla nomina, determina la retribuzione dei componenti il Collegio Sindacale per il periodo di durata della carica, tenuto conto delle funzioni dallo stesso esercitate.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del C.C..

ART. 24 - TRASFORMAZIONE FUSIONE SCISSIONE

Si applicano le disposizioni contenute nel libro V, Titolo V, Capo V del codice civile.

Rimangono comunque attribuite alla competenza dell'assemblea straordinaria tutte le decisioni in merito alla trasformazione, fusione e scissione, ivi comprese le ipotesi della fusione per incorporazione con una società interamente posseduta o che detiene interamente le azioni della società e quella della fusione per incorporazione con una società posseduta al novanta per cento (90%) o che detiene una pari percentuale di azioni della società.

ART. 25 - DIRITTO DI RECESSO

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal C.C. ovvero dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e con riferimento alla clausola di mero gradimento ai soci che intendano alienare le proprie azioni, nel caso che il gradimento venga negato e qualora la società non possa o non voglia acquistare le azioni che il socio intendeva cedere.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

ART. 26 - BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sarà prelevato:

- l'8% (otto per cento) da destinare alla riserva legale di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- il 15% (quindici per cento) da porre a disposizione del Consiglio di Amministrazione che ne disporrà insindacabilmente;
- il rimanente 77% (settantasette per cento) a disposizione dell'assemblea ordinaria dei soci che determinerà annualmente le percentuali da distribuirsi agli azionisti a titolo di dividendo sulle azioni ed eventualmente da assegnarsi ad altri titoli da indicarsi volta per volta.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse nascere fra i Soci e la società e fra i Soci fra loro, per ragioni di interesse societario, anche in periodo di liquidazione è sottoposta alla giurisdizione del Tribunale ove ha sede la Società.

NORME FINALI

ART. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

ART. 29 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

F.ti: GUIDO DELMIRANI

FILIPPO ABBATE